



**TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott.ssa Valeria Castagna                      Presidente rel.

Dott.ssa Clarice Di Tullio                      Giudice

Dott. Paolo Nasini                              Giudice

nel procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, promosso con ricorso depositato in data 19/7/2013 da

██████████ con l'avv. ██████████ i

nei confronti di

██████████ con gli avvocati ██████████

verificata l'avvenuta notifica del ricorso al pubblico ministero;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 11/10/2013,

**OSSERVA**

Con decreto in data 16/10/2009, questo tribunale omologava la separazione consensuale tra le odierne parti in causa.

Le condizioni di separazione prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei due figli all'epoca minori, ██████████ nati rispettivamente il 1 ██████████

Con il ricorso di cui in epigrafe, il ██████████ deduceva che la moglie non rispettava le modalità di visita dei minori col padre concordate ed assumeva unilateralmente tutte le decisioni ed iniziative relative ai figli minori, ivi comprese quelle relative al percorso scolastico, ai viaggi di studio, alle attività extrascolastiche.

Ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni in vigore e/o l'applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c..

Si costituiva la resistente, osservando come i figli fossero ormai l'uno ventenne e l'altra diciassettenne e si relazionassero quindi direttamente con il padre; come il ricorrente si fosse reso sistematicamente inadempiente agli obblighi, anche economici, concordati con la separazione, autonomamente riducendo l'importo dell'assegno per i figli ed omettendo di versare le rate di mutuo sulla casa già familiare. Chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale l'adozione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. a carico del marito e la condanna di questi al risarcimento dei danni.

Deve in primo luogo dichiararsi inammissibile la richiesta di modifica delle condizioni di separazione per assoluta indeterminatezza, non avendo il ricorrente indicato nemmeno con riferimento a quali condizioni ed in quale senso si dovrebbero disporre tali modifiche (l'affidamento, le visite, il mantenimento, la casa?). Pur non essendovi, infatti, un onere processuale di precisazione delle conclusioni, è evidente che la richiesta di modifica deve avere un contenuto concreto e determinato.

Quanto alla violazione delle modalità dell'affidamento dei figli, si rileva come, al momento della proposizione del ricorso, il figlio ██████████ era diciannovenne, sicché ogni questione relativa alle decisioni sulle sue scelte di vita deve ritenersi superata; la figlia ██████████ (oggi quasi diciassettenne) è certamente in grado, vista l'età, di relazionarsi autonomamente con il padre, a prescindere dall'assoluta genericità e mancanza di riscontro probatorio delle allegazioni del ricorrente.

Quest'ultimo ha peraltro ammesso di avere autonomamente ridotto ed in parte anche omesso il versamento dell'assegno concordato in favore dei figli, senza dedurre alcunché circa la propria situazione economica e senza chiedere (nemmeno in questa sede) la modifica delle condizioni sul punto.

Tale inadempimento costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali. In applicazione dell'art. 709 ter c.p.c. deve quindi adottarsi la misura dell'ammonimento. Non si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento, posto che la resistente è in possesso di titolo esecutivo (la separazione omologata) per ottenere i pagamenti dovuti e nessun danno ulteriore è stato dedotto né tanto meno provato.

In considerazione della prevalente soccombenza e tenuto conto che la resistente ha proposto le proprie richieste solo in via subordinata al mancato abbandono della procedura da parte del ricorrente, le spese di lite vanno poste a carico di quest'ultimo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da [REDACTED]

Ammonisce [REDACTED] alla puntuale osservanza delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata il 16/10/2009.

Condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore della [REDACTED] delle spese di lite, liquidate il € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013

Il Presidente rel.

Dott.ssa Valeria Castagna